C/2024/668

12.1.2024

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 novembre 2023

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(CON/2023/38)

(C/2024/668)

Introduzione e base giuridica

In data 12 ottobre 2023 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE relativi alla raccolta di informazioni statistiche e alla contribuzione all'armonizzazione, ove necessario, delle nome e delle modalità relative alla raccolta, alla compilazione e alla distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»). In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. **Osservazioni di carattere generale**

La BCE necessita di informazioni relative al tasso di posti di lavoro vacanti, al livello e alla composizione del costo del lavoro e alla struttura e ripartizione delle retribuzioni al fine di valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica e dell'obiettivo principale concomitante del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi [2]. Avere informazioni tempestive sulle condizioni del mercato del lavoro e sugli andamenti dei salari è fondamentale per valutare le pressioni inflazionistiche di fondo e informare il processo decisionale in materia di politica monetaria. Le statistiche sui posti di lavoro vacanti e l'indice del costo del lavoro sono elencati tra i principali indicatori economici europei [3], il che attribuisce loro un ruolo di primo piano fra le statistiche economiche ufficiali impiegate per monitorare le politiche monetarie ed economiche. La BCE appoggia la proposta sostituzione degli atti giuridici vigenti sulle statistiche del mercato del lavoro [4] con un unico regolamento riguardante tutte le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese (di seguito «statistiche LMB») [5]. La migliore copertura delle statistiche LMB proposta a partire dal 2026 arricchirebbe tali statistiche e le renderebbe più utili per monitorare, valutare e prevedere da parte della BCE, e dunque per preparare le decisioni di politica monetaria. È inoltre accolta con favore la presentazione di stime iniziali riguardanti l'indice del costo del lavoro [6] a partire dal 2026, poiché permetterebbe di attribuire un ruolo più importante a tale indicatore nel contesto dell'analisi e della valutazione delle pressioni sui costi che possono avere origine da cambiamenti nel costo del lavoro.

[1] COM (2023) 459 final.

[2] Articolo 127, paragrafo 1, primo periodo, del Trattato: L'articolo 127, paragrafo 1, secondo periodo del trattato richiede all'Eurosistema anche di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione europea al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea.

[3] COM(2002) 661 final.

[4] Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 063, 12.3.1999, pag.6); regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 069, 13.3.2003, pag.1); e regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145, 4.6.2008, pag.234).

[5] Articolo 1 della proposta di regolamento.

[6] Articolo 5 della proposta di regolamento e relativo allegato.

2. **Osservazioni specifiche**

2.1. *Ambito e qualità delle nuove relazioni*

La proposta di includere il settore pubblico e le piccole imprese ([7]) nelle fonti di dati utilizzati per compilare le statistiche LMB migliorerebbe significativamente la copertura e la rappresentatività delle rispettive statistiche LMB. Ciò migliorerebbe anche l'armonizzazione nella raccolta dei dati e, dunque, permetterebbe un migliore confronto fra paesi in merito agli sviluppi concernenti le statistiche sui posti di lavoro vacanti e l'indice del costo del lavoro. La BCE raccomanda che la prescrizione di fornire informazioni che consentano di comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla metodologia o sulla popolazione campione (ad esempio, una quantità congrua di dati storici, che possono basarsi su stime, modelli e altre fonti di dati ([8])) venga espressamente stabilita nella proposta di regolamento ([9]). Risulta pertanto opportuno che i dettagli su tali dati, insieme alle altre prescrizioni in materia di dati, siano specificati dalla Commissione in un atto di esecuzione ([10]).

2.2. *Tempestività delle relazioni*

La disposizione proposta sulle stime iniziali riferite all'indice del costo del lavoro costituirebbe un miglioramento sostanziale per l'attuale regime in materia di relazioni. La maggiore tempestività di tali stime è particolarmente importante non essendovi indicatori mensili armonizzati sugli andamenti dei salari fra tutti gli Stati membri. Le informazioni semestrali sui redditi da lavoro dipendente pubblicate in base ai conti nazionali nel SEC 2010 ([11]) permettono di valutare gli andamenti dei salari solo con grande ritardo. La pubblicazione di stime iniziali per l'indice del costo del lavoro sarebbe dunque la prima informazione disponibile sugli andamenti semestrali dei salari. Oltre ai cambiamenti relativamente modesti proposti, sarebbe auspicabile migliorare ulteriormente i termini per la trasmissione dei dati per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni.

2.3. *Definizione di unità statistica*

Con l'obiettivo di raggiungere, per quanto possibile, un trattamento statistico armonizzato, la BCE ritiene che la definizione di unità statistica ([12]) sia cruciale al fine di produrre statistiche europee come, ad esempio, le statistiche LMB. Per evitare sovrapposizioni ed elementi mancanti, in particolare qualora le imprese ([13]) abbiano unità locali ([14]) in più di uno Stato membro, è importante che sussistano disposizioni pratiche per raccogliere dati sia dalle imprese che dalle unità locali.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet EUR-Lei.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 novembre 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([7]) Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii) e lettera c), punto i), nonché articolo 6, paragrafo 2 della proposta di regolamento.
([8]) Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della proposta di regolamento.
([9]) In particolare, nell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
([10]) Articolo 4, paragrafo 7, della proposta di regolamento.
([11]) In base al capitolo 4, D.1, dell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
([12]) Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
([13]) Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
([14]) Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento.